

PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEGORIA EP
Art. 72 CCNL 16/10/2008 - Orario di Lavoro

Art. 1

Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle amministrazioni, il personale inquadrato nella categoria Ep assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile, anche rispetto alla durata della presenza giornaliera, alle esigenze della struttura, all'espletamento dell'incarico affidatogli e ai programmi da realizzare.

Art. 2

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre. Eventuali assenze riferibili alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate in misura di sei ore giornaliere in caso di orario articolato su sei giorni, in misura di sette ore e 12 minuti in caso di orario articolato su cinque giorni settimanali.

Art. 3

Qualora lo svolgimento dell'attività istituzionale debba realizzarsi al di fuori della sede di servizio, tale circostanza sarà autocertificata dall'interessato con cadenza mensile.

Art. 4

L'eventuale superamento del monte ore trimestrale di cui al comma 2, sarà recuperato nel trimestre successivo.

I principi enucleati dal CCNL vigente trovano applicazione tecnica, declinata con le modalità di seguito riportate:

Ogni Trimestre l'ufficio preposto rileva il credito o il debito orario effettuato da ogni singolo dipendente inquadrato nella categoria Ep, operando la differenza oraria fra i giorni lavorabili effettivi (valore che viene determinato moltiplicando le ore della giornata lavorativa standard ore 7.12 per il numero di giorni lavorabili, per tanto esclusi dal computo feriali e festivi) e l'orario effettivamente prestato (valore dato dall'attività prestata inclusi eventuali istituti di assenza retribuiti/non retribuiti).

Al fine di abbattere un eventuale credito orario che deriva dall'eccedenza oraria del trimestre precedente di cui all'art. 72 co. 4 del CCNL il dipendente inquadrato nella categoria Ep può recuperare tale eccedenza nel trimestre successivo avvalendosi della fruizione dei recuperi compensativi in misura pari a tale eccedenza oraria, eventuali residui derivanti dalla mancata fruizione di tale eccedenza non saranno recuperabili in altro modo per effetto del disposto dell'art. 72 comma 4.

Ciò premesso, il cumulo orario che deriva dai recuperi compensativi rilevati nel trimestre di riferimento in prima istanza va sottratto dal credito del trimestre precedente se esistente, diversamente una volta esaurito il valore positivo pregresso, il recupero compensativo fruito dal dipendente graverà sulla risultanza oraria del trimestre di riferimento.

L'eventuale consuntivo orario trimestrale di riferimento che si chiuda con valore a debito va colmato necessariamente nell'arco temporale del trimestre successivo.